

Pubblicato il 13/07/2020

N. 04200/2020 REG.PROV.CAU.
N. 04829/2020 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

ORDINANZA

sul ricorso numero di registro generale 4829 del 2020, proposto da

-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'Avvocato Antonio Lamarucciola, con domicilio digitale come da PEC indicata in atti;

contro

Utg - Prefettura di Como e Ministero dell'Interno non costituiti in giudizio;

per la riforma

dell'ordinanza cautelare del Tar Lombardia, sede di Milano, sez. III, n. - OMISSIS-emessa in data 21 aprile 2020, comunicata il 22 aprile 2020 con cui era respinta la domanda cautelare avente ad oggetto la richiesta di sospensione del provvedimento, emesso dal Prefetto di Como il 29 gennaio 2020 e notificato in pari data, e di contestuale erogazione delle misure di accoglienza in via cautelare, di ogni altro atto presupposto, connesso e comunque consequenziale, ancorché di data e tenore sconosciuto, che incida sfavorevolmente sulla posizione giuridica dell'originale ricorrente;

Visto l'art. 84 del d.l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito in l. n. 27 del 2020, con il quale sono state adottate nuove misure per contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e contenente gli effetti in materia di giustizia amministrativa, nonché l'art. 4, d.l. 30 aprile 2020, n. 28, recante disposizioni integrative e di coordinamento in materia di giustizia amministrativa;

Visto l'art. 62 cod. proc. amm;

Visti il ricorso in appello ed i relativi allegati;

Visti tutti gli atti della causa;

Vista la impugnata ordinanza cautelare del Tribunale amministrativo regionale di reiezione della domanda cautelare presentata dalla parte ricorrente in primo grado;

Relatore nella camera di consiglio con modalità da remoto del giorno 9 luglio 2020 il Cons. Solveig Cogliani e udito per le parte appellante l'Avvocato Antonio Lamarucciola;

Considerato che il primo giudice respingeva l'istanza di sospensione in ordine al diniego di misure di accoglienza, in quanto riteneva essere competente la Svezia sulla domanda di protezione internazionale (salvo gli ulteriori provvedimenti giudiziari che saranno eventualmente emanati in ordine al ricorso al Tribunale di Roma, presentato dal ricorrente), a seguito del provvedimento della Direzione Centrale dei Servizi per l'immigrazione e l'Asilo - Unità Dublino;

Rilevato che, tuttavia, l'appellante evidenzia che la Corte di Giustizia dell'UE, con la pronuncia del 27 settembre 2012, -OMISSIS-, già in vigore del reg. UE n. 343/09 (c.d. Dublino II), ha statuito che: *“Uno Stato membro al quale sia presentata una domanda di asilo è tenuto a concedere la condizioni minime di accoglienza dei richiedenti asilo stabilite dalla dir. 2003/9/CE (applicativa del reg. Dublino II) anche ad un richiedente asilo per il quale detto Stato decida di indirizzare una richiesta di presa in carico o di ripresa in carico ad un altro Stato membro in quanto Stato membro competente per l'esame della domanda di asilo di tale richiedente”* e che, conseguentemente, l'appellante avrebbe dovuto essere accolto fin dal

momento della manifestazione di volontà di proporre domanda di protezione internazionale in Italia, a nulla rilevando né il suo essere un c.d. dublinante, ossia un soggetto che ha svolto domanda di protezione internazionale in Svezia prima che in Italia, né tantomeno il riconoscimento successivo da parte della Svezia della propria competenza circa la domanda di asilo, contenuto nel provvedimento dell'Unità Dublino notificato il 29 gennaio 2020;

Rilevato che, quanto al *periculum in mora*, l'appellante sottolinea l'incidenza in modo grave ed irreparabile sul godimento da parte di quest'ultimo dei diritti fondamentali riconosciuti dall'ordinamento nazionale ed 'unionale' ai richiedenti asilo;

Rilevato che l'Amministrazione non si è costituita l'amministrazione, nonostante l'avvenuta notifica in data 18 giugno 2020;

Rilevato che a seguito della discussione, su richiesta della parte appellante, la causa è stata trattenuta in decisione alla camera di consiglio del 9 luglio 2020;

Ritenuto che, in disparte i necessari approfondimenti – propri della fase del merito – anche in ordine ai profili di giurisdizione del giudice amministrativo adito, sussiste nelle more l'esigenza di accordare protezione alla situazione giuridica dedotta in giudizio;

Ritenuto, *prima facie*, che i destinatari del sistema di accoglienza disciplinato dal d.lgs. n. 142/2015, come successivamente modificato, sono gli stranieri non comunitari e gli apolidi, richiedenti protezione internazionale (ossia il riconoscimento dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria) nel territorio nazionale (nonché i familiari inclusi nella domanda) e che le misure di accoglienza trovano applicazione dal momento di manifestazione della volontà di chiedere la protezione internazionale anche nei confronti di coloro per i quali è necessario stabilire lo Stato membro competente all'esame della domanda ai sensi del c.d. regolamento Dublino III (art. 1 co. 3);

Ritenuto, tuttavia, che, alla luce dell'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia europea, nella pronuncia correttamente richiamata dall'appellante, le disposizioni della direttiva 2003/9/CE devono trovare applicazione anche nei

confronti di un richiedente sottoposto alla procedura di Dublino, sicché, fino al momento del trasferimento effettivo, il “costo” dell'accoglienza appare dover essere sopportato – ad un primo esame proprio della presente fase cautelare - dallo Stato ospitante e che tale interpretazione è stata fornita proprio per evitare disparità di trattamento quanto all'accesso effettivo alla protezione, anche nelle more del trasferimento;

Ritenuto, pertanto, che sussistono i presupposti di *fumus boni iuris* e di *periculum in mora* per l'accoglimento della domanda cautelare proposta;

Ritenuto, conseguentemente, che, in riforma della appellata ordinanza, deve essere accolta la domanda di sospensione degli effetti del provvedimento negativo gravato;

Ritenuto che sussistono, stante la particolarità della fattispecie esaminata, giusti motivi per compensare le spese della presente fase di giudizio;

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Terza), accoglie l'appello (Ricorso numero: 4829/2020) e, per l'effetto, in riforma dell'ordinanza impugnata, accoglie l'istanza cautelare in primo grado.

Ordina che a cura della segreteria la presente ordinanza sia trasmessa al Tar per la sollecita fissazione dell'udienza di merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, cod. proc. amm.

Spese compensate.

La presente ordinanza sarà eseguita dall'Amministrazione ed è depositata presso la segreteria della Sezione che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare l'appellante.

Così deciso nella camera di consiglio del giorno 9 luglio 2020 con l'intervento dei magistrati:

Marco Lipari, Presidente

Massimiliano Noccelli, Consigliere

Paola Alba Aurora Puliatti, Consigliere

Solveig Cogliani, Consigliere, Estensore

Giovanni Tulumello, Consigliere

L'ESTENSORE
Solveig Cogliani

IL PRESIDENTE
Marco Lipari

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.